

R.G. Assise App. 6/2008
R.G.N.R. 1685/2007

R.G. Sent. 5
dd. 18 settembre 2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise d'Appello di Trieste, composta dai sig.ri:

dott. Pier Valerio Reinotti	- Presidente
dott.ssa Angelica Di Silvestre	- Consigliere
sig.ra Tiziana Mansutti	- Giudice
sig.ra Liala Dreos	- Giudice
sig.ra Anna Martinuzzi	- Giudice
sig.ra Nicoletta Vogrig	- Giudice
sig.ra Daniela Novello	- Giudice
sig. Carlo Venturini	- Giudice

ha pronunciato in Camera di Consiglio, il 18 settembre 2009 la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

Bayout Abdelmalek, nato il 21.12.1969 ad Annata (Algeria), residente a Udine in v. S. Francesco nn. 11/5-4, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Verona, difeso di fiducia dall'avv. Tania Cattarossi del Foro di Udine.

- detenuto per questa causa, presente -

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 1, 575 e 577 comma 1 nn. 3 e 4 c.p. per avere cagionato la morte di **Novoa Perez Walter Felipe** nato il 21.10.1974 colpendolo ripetutamente con un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 30 di cui

cm. 16 di lama, morte subentrata in pochi istanti a seguito di "shok emorragico da lesione della carotide comune di sinistra a cui è stata associata cuna componente asfittica da sommersione interna per la penetrazione di sangue all'interno della trachea".

In particolare il Bayout, dopo avere individuato la vittima verso le ore 19.05, la seguiva dal piazzale della Stazione FF.SS. di Udine sino a poco oltre il sottopasso ferroviario sito nelle vicinanze, raggiungendola in via della Cernaia, e lì da tergo la colpiva con il citato coltello, impugnato come fosse un pugnale, con un primo violento colpo all'altezza della regione posteriore della spalla sinistra, quindi con due colpi nella regione anteriore del collo ed, infine, con due ulteriori colpi sempre inferti con il medesimo coltello in regione sternale, così cagionando la morte del Novoa Perez che subentrava quasi nell'immediatezza.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione, essendosi recato poco prima del fatto ad acquistare presso un negozio della zona il coltello utilizzato per il delitto, coltello che poi è stato occultato tra i filari di siepi sito in luogo prossimo al delitto, nonché per futili motivi avendo agito a seguito di una precedente aggressione in suo danno, avvenuta ad opera di alcuni minorenni circa un'ora e mezza prima del fatto (minorenni che, peraltro, erano stati a loro volta aggrediti dal Bayout, che aveva reagito ad una iniziale presa in giro posta dai ragazzi) e dopo essersi recato, dapprima, presso il proprio domicilio per cambiarsi di abiti e, quindi, ad acquistare l'arma del delitto.

b) del reato p. e p. dall'art. 4 legge 184.1975 n. 110 per aver portato fuori della propria abitazione e dalle pertinenze un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 30, di cui cm. 16 di lama.

Fatti commessi in Udine il 10.3.2007.

0 0 0 0 0 0 0 0

APPELLANTE: l'imputato avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Udine di data 10.6.2008 con la quale, visti gli artt. 533, 535, 442 c.p.p. esclusa la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vizio parziale di mente, unificati i fatti nel vincolo della continuazione lo si dichiarava colpevole del reato ascrittogli e, con la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p., lo si condannava alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si infliggeva all'imputato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici. Ai sensi dell'art. 219 c.p. gli veniva applicata la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia per anni tre.

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE: confermare la sentenza di I° grado

CONCLUSIONI DELLA DIFESA: accogliersi i motivi d'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Appellante avverso la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato, nei cui confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, è comparso in stato di detenzione all'udienza del 8 maggio 2009.

A detta udienza la Corte, dato atto che l'imputato comprende e parla la lingua italiana, sentite le Parti dopo che il sottoscritto presidente aveva svolto la relazione e preso atto del disaccordo fra il perito d'ufficio e lo stesso G.U.P. in ordine alla capacità d'intendere e di volere dell'imputato, ritenute l'assoluta necessità ai fini del decidere, disponeva l'effettuazione di perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato rinviando il dibattimento all'udienza del 2.5.2009 per il conferimento dell'incarico.

Il 2.5.2009 veniva, infatti, conferito incarico ai dott.ri Giuseppe Sartori e Paolo Pietrini e, su richiesta del P.G., si sospendevano i termini di durata della custodia cautelare sino all'espletamento dell'incarico peritale.

All'odierna udienza si procedeva all'esame dei periti e si acquisiva agli atti del processo l'elaborato scritto da loro redatto.

Infine, sulle conclusioni di P.G. e Difensore, la Corte pronunciava il dispositivo allegato a verbale.

o o o o o o o o

I fatti a fondamento delle odierne imputazioni sono stati così ricostruiti nella sentenza impugnata e non hanno trovato sostanziali contestazioni da parte della Difesa dell'imputato appellante.

Il 10.3.2007 alle 19.03 viene segnalato dalla Questura di Udine il rinvenimento di un cadavere in via Cernia, all'altezza di via dei Vascello, successivamente identificato per il cittadino colombiano Novoa Perez Walter Felipe. La morte viene immediatamente riferita a evidenti ferite inferte con oggetto da punta e da taglio presenti sul cadavere.

Alle 21.20 di quello stesso giorno a personale della Squadra Volante recatosi al Pronto Soccorso del locale Ospedale il personale medico fa notare la presenza di una persona straniera ferita, che risultò successivamente essere l'imputato.

Questi asseriva di essere stato aggredito nella zona di via Roma, verso le ore 18, nei pressi dell'edicola di Viale Europa Unita da 7/8, da giovani mulatti - a quanto appariva dai tratti somatici - che l'avevano colpito con cinghiate, calci e pugni anche al volto. Riuscito a fuggire dopo aver perso sul posto un paio di occhiali da sole, s'era ripulito sommariamente dal sangue nei bagni della stazione ferroviaria era ritornato a casa. Successivamente, però, un amico constatate le sue condizioni, lo aveva accompagnato in ospedale.

Avendo gli agenti di servizio presso il nosocomio notato la presenza sul suo giaccone di tracce di sangue raggrumato ed in considerazione del fatto che il medico astante riscontrava al paziente delle escoriazioni al torace, delle contusioni al volto ed

un'emorragia alla congiuntiva, lo stesso veniva invitato in Questura per essere interrogato.

Successivi accertamenti inducevano a ritenere poco compatibili le tracce ematiche sul giubbotto con la riferita aggressione, peraltro, confermata dalle riprese delle telecamere all'esterno della stazione ferroviaria che confermavano che, alle 17.45, circa l'imputato era stato aggredito da un gruppo di cittadini sudamericani.

Dopo un'iniziale reticenza l'imputato, infine, ammetteva di avere accoltellato il Novoa Perez a lui, sino a quel momento assolutamente sconosciuto.

La ricostruzione degli eventi da lui fornita veniva puntualmente riscontrata dagli inquirenti: dopo l'aggressione subita avrebbe fatto rientro al centro Islamico di via del Vascello; si sarebbe tolto la maglietta nera ed i jeans che indossava che avrebbe messo a lavare ed avrebbe indossato, al loro posto altri jeans ed una felpa con cappuccio nonché il giubbotto già precedentemente indossato; avrebbe acquistato un coltello (circostanza confermata dal teste Ursic Francesco, titolare del negozio che gliel'aveva venduto), avrebbe attraversato il sottopassaggio nei pressi della stazione dove si sarebbe imbattuto nella vittima. Era anche riscontrato il fatto che avesse fatto ritorno, dopo l'omicidio, al centro islamico dove cambiava la felpa scura con una maglietta bianca che indossava quando si recò al Pronto soccorso.

Gli inquirenti, infatti, accertarono l'avvenuto acquisto del coltello presso il negozio ARTE REGALO e la presenza della maglietta ed i jeans lasciati presso il centro islamico in ammollo nell'acqua saponata.

La ricostruzione dei fatti, allo stato incontestata, operata sulla base anche delle dichiarazioni dei testi (f. 164 e ss., 291 e ss.) era la seguente.

Aza Ortis Alfonso (f. 306) il giorno dei fatti, mentre si trovava sul marciapiede, subiva un urto da un nordafricano - il Bayout - che gli pestava un piede. Alla sua occhiata risentita quello rispondeva con le espressioni: "che cazzo vuoi, che cazzo guardi" seguite da due ceffoni e da un calcio. La deposizione di **Gluggioli Laura** che si accompagnava all'Aza Ortis risultava assolutamente conforme.

Vasquez Junior (f. 299) riferiva che era stato l'imputato a colpire per primo l'Aza Ortis con delle sberle. Mentre l'imputato si allontanava quest'ultimo, per ritorsione lo colpiva con un calcio alla schiena. L'imputato iniziava allora ad inseguirlo ed, a quel punto, intervenivano degli amici dell'Aza Ortis uno dei quali colpiva l'imputato con delle cinghiate al volto.

L'ass.te di P.S. **Raffaele Matiz** notava l'imputato nei bagni della stazione ferroviaria mentre, ferito, era intento a lavarsi il volto sporco di sangue. L'imputato, alla richiesta se avesse bisogno di qualcosa, rispondeva di "conoscere i suoi aggressori" allontanandosi poi velocemente (f. 296).

Venivano anche raccolte le dichiarazioni rese a s.i.t. dai connazionali dell'imputato che l'avevano incontrato in quel pomeriggio: **Boudjellal Ali** (al quale l'imputato riferiva, una volta rientrato a casa con il setto nasale sanguinante, di essere stato aggredito in v. Roma da alcuni sudamericani che lo avevano deriso definendolo un "froclo" e che,

alla sua reazione l'avrebbero colpito anche con una cintura), Sahtouri Abdelhak, Erbesh Mohamed.

Il dottor **Carlo Moreschi**, nominato c.t. del P.M. per determinare la causa della morte, stabiliva che la vittima era stata colpita almeno cinque volte con un coltello con azione da punta e taglio. Due colpi interessavano la carotide che veniva lacerata. Un terzo colpo interessava la regione posteriore della spalla sinistra alla base del collo, recidendo la trachea. Due colpi interessavano la regione anteriore del torace fratturando lo sterno e lacerando il ventricolo destro. Inoltre la vittima era stata colpita con altri due colpi alla mano ed alle cosce.

Il primo colpo sarebbe stato inferto con una pugnata alla regione posteriore della spalla sinistra alla base del collo mentre l'aggressore si trovava alle spalle della vittima.

o o o o o o o o

A fronte delle contestazioni mossegli dagli inquilenti l'imputato si avvalse sempre della facoltà di non rispondere.

L'esame delle tracce ematiche effettuato nelle forme dell'incidente probatorio dai periti **Pasquale Linarello** e **Oscar Ghizzoni** portava a rinvenire sui jeans e sulla felpa di colore nero posta in ammollo tracce ematiche riconducibili all'imputato ed alla vittima. Tracce ematiche riconducibili alla vittima venivano rinvenute sul coltello e sul giubbotto indossato dall'imputato al momento del fatto.

Sempre in sede di incidente probatorio si procedeva a perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, che era risultato essere conosciuto ed assistito in passato dai Servizi di Salute Mentale, con nomina in qualità di perito del dottor **Corrado Barbagallo**. Il P.M. nominava quale proprio consulente il dottor **Marco Stefanutti**. La Difesa nominava quale consulente il dottor **Rodolfo Tesel**.

Nella ricostruzione delle fasi precedenti della sua vita era emerso, infatti, che, giunto in Italia il 3.8.1993, lavorò dapprima "in nero" presso un'azienda agricola di Napoli (f. 21 perizia) e, successivamente, si trasferì, nell'anno 2000, per trovare un impiego regolare, a Udine dove vi rimase lavorando come operaio prima presso un'acciaieria e poi in un'impresa che si occupava di lavorazione del legno.

Nel 2004 seguì un corso per saldatore e venne assunto dalla società **PONTINORD** alle cui dipendenze lavorò sino alla data di commissione del reato.

A Udine si trattiene con continuità tranne che per un viaggio a Napoli per rinnovare il passaporto tornato in Algeria solamente nel 2000.

Nel 2005 il Bayout aveva preso contatto con il C.S.M. di Udine. Ritenuto affetto da vissuti deliranti, gli era stata prescritta una terapia che comportava la somministrazione di farmaci neurolettici, inizialmente in forma endovena e, poi, in forma *depot*, terapia che in un primo periodo seguì.

Ancora nell'agosto del 2005 i medici curanti segnalavano come il Bayout lamentasse di vivere delle allucinazioni auditive.

Dall'agosto del 2005 sino all'aprile del 2006 l'imputato interruppe i rapporti con il Centro di Salute Mentale, rapporti che riprendeva dal giugno del 2006 sino al settembre del 2006.

Il perito, espletato l'incarico ricevuto, concludeva per ritenere l'imputato affetto da un'importante patologia psichiatrica di stampo psicotico ed, in particolare, un disturbo psicotico di tipo delirante in soggetto con disturbo della personalità con tratti impulsivi-asociali e con capacità cognitive-intellettive ai limiti inferiori della norma.

Al momento del fatto si sarebbe trovato in una condizione di scompenso avendo interrotto da tempo le cure neurolettiche.

Sarebbe stato, pertanto, per quanto capace di partecipare coscientemente al processo, quasi totalmente incapace di intendere e, soprattutto, totalmente incapace di volere.

Veniva ritenuto persona socialmente pericolosa.

Il c.t. della Difesa perveniva a conclusioni sostanzialmente conformi ritenendo l'imputato affetto da una vera e propria psicosi schizofrenica scompensata e, dunque, totalmente incapace di intendere e di volere e, addirittura di partecipare coscientemente al processo. Tuttavia si concludeva per la sua non pericolosità sociale.

Diversamente il c.t. del P.M. riteneva che le ipotesi formulate dal perito in ordine ai moventi dell'azione dell'imputato - vendetta; isolamento sociale, cure incostanti - avrebbero infirmato la certezza delle conclusioni. Conclusivamente riteneva che la capacità di intendere o di volere dell'imputato fosse solo grandemente scemata.

o o o o o o o o

Il Giudice, per parte sua, ha rivalutato gli elementi concreti di giudizio acquisiti (comportamento antecedente ai fatti, anche nel periodo di sospensione delle cure, sostanzialmente immune da indici di incapacità o di disturbo mentale eccezion fatta per alcuni litigi del tutto comuni; consapevolezza dell'antigiuridicità del proprio comportamento desumibile dal nascondimento del coltello, dal lavaggio degli abiti e dal comportamento improntato ad indifferenza successivamente al delitto) ed ha concluso per ritenere che la patologia da cui l'imputato era affetto avesse solamente influenzato, al più, una *normale* volontà di vendetta, amplificandola nell'ambito del più generale disturbo. Ha ritenuto pertanto l'imputato parzialmente incapace d'intendere e di volere.

Ha escluso, secondariamente, il ricorrere dell'aggravante della premeditazione rientrando l'acquisto del coltello successivo al litigio - unico elemento dal quale se ne potrebbe desumerne il ricorrere - espressione di una normale attività preparatoria tipica di qualsiasi azione umana. In particolare, non vi sarebbero stati "spazi oggettivi per un ripensamento" essendo trascorso, fra il litigio con i cittadini sud-americani ed il delitto, meno di un'ora e mezza.

Ha ritenuto, altresì, non ricorresse l'ulteriore aggravante contestata di aver commesso il fatto per motivi futili dal momento che nessun motivo è, di per sé, proporzionato all'omicidio e che l'aver ucciso "per vendicarsi dalla violenta aggressione del gruppo sia stato un motivo certamente non condivisibile ma non futile".

Concesse le attenuanti generiche per l'incensuratezza e la fattiva collaborazione serbata all'inizio delle indagini gli viene inflitta la pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione, ridotta per le concesse attenuanti generiche ad anni 18 di reclusione, ulteriormente ridotta per la diminuita imputabilità ad anni 13 e mesi 6 di reclusione aumentata per la ritenuta continuazione ad anni 13 e mesi 9 di reclusione ed, infine, ridotta per il rito prescelto a quella finale di anni 9 e mesi 2 di reclusione.

Sia la riduzione per le concesse attenuanti generiche che quella ex art. 89 c.p. non sono state operate nel massimo la prima "perché all'incensuratezza ed alla collaborazione iniziale si contrapponeva la particolare ferocia della condotta", la seconda ritenendo non incidente in grado massimo la ritenuta parziale incapacità.

o o o o o o o o

Appella il difensore dell'imputato lamentando:

- a) L'erronea valutazione in ordine alla capacità d'intendere e di volere dell'imputato. Rivaluta i trascorsi psichiatrici dell'imputato ed, in particolare, la circostanza che l'imputato prima del delitto aveva sospeso ogni terapia farmacologica ormai da 5/6 mesi ed, ancora, la gravità delle conseguenze del pestaggio subito anche, sotto il profilo psicologico, per la derisione.
- b) La mancata applicazione della riduzione della pena per la seminfermità mentale nel suo massimo non essendo conferito rilievo adeguato alla gravità della patologia da cui il Bayout era affetto;
- c) La mancata applicazione della riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche nel massimo consentito non essendosi tenuto conto in particolare dell'atteggiamento collaborativo tenuto mentre nessun rilievo si potrebbe attribuire in proposito al fatto che l'imputato si sia sempre rifiutato di rispondere agli interrogatori dal momento che starebbe ancora rielaborando la consapevolezza di aver accoltellato la persona sbagliata;
- d) L'esorbitante aumento per la ritenuta continuazione.

Chiede pertanto, in via gradata;

- a) sia pronunciata sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità;
- b) sia applicata la massima riduzione per la riconosciuta seminfermità;
- c) sia applicata la massima riduzione per le concesse attenuanti generiche;
- d) sia operato il minimo aumento sulla pena inflitta per la ritenuta continuazione.

Motivi della decisione

La Corte, fermo restando che non è posta in dubbio l'attribuibilità della morte del Novoa Perez all'imputato né sotto il profilo del nesso di causalità con le coltellate infertegli né sotto quello della riferibilità sul piano materiale della condotta, ritiene di dover fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti nello svolgimento dell'incarico conferito in questa fase processuale per dirimere le discrepanze emerse

fra perito, c.t. di parte, e Giudice nel corso del giudizio di primo grado in punto imputabilità dell'autore del reato.

In particolare, si deve ritenere che la patologia psichiatrica dalla quale il Bayout era affetto, implementata dallo straniamento dovuto all'essersi trovato alla necessità di coniugare il rispetto della propria fede islamica integralista con il modello comportamentale occidentale abbia determinato un importante deficit nella sua capacità d'intendere e di volere ancorché non tale da obnubilare del tutto la sua capacità di comprendere il disvalore della propria azione né di esercitare, sotto il profilo volitivo, un controllo sui propri impulsi anche tenuto conto dei tempi intercorsi con quella che era ritenuta la causa scatenante. Si tratta di tempi che avrebbero anche in persona di ridotta capacità intellettuale consentito di rimeditarne il significato.

I periti concordano sostanzialmente con la diagnosi formulata dal dott. Barbaglio, perito nel processo di primo grado che riscontrò nel Bayout un "Disturbo psicotico di tipo dellirante (diagnosi principale), in soggetto con disturbo della personalità con tratti impulsivi-asociali e con capacità cognitive-intellettive collocabili ai limiti inferiori della norma".

Sottolineano, d'altra parte, come la vita del Bayout sia stata fortemente influenzata, oltre che dalle radicate tradizioni culturali della famiglia d'origine, anche da regole comportamentali connesse alla fede islamica professata (f. 23-24 e 42 della perizia) che avrebbero reso più problematico il suo inserimento in un contesto sociale profondamente diverso quale quello della provincia italiana.

Non si può dimenticare che la causa scatenante è costituita sostanzialmente dal fatto che il Bayout, solito truccarsi gli occhi con il kajal - apparentemente per motivi religiosi, - incontrato nei pressi della stazione ferroviaria, sarebbe stato apostrofato dai sud-americani con il termine di "frocio" nel corso del primo diverbio, accusa ritenuta particolarmente sanguinosa nel contesto sociale e religioso dal quale proviene.

Il percorso personale psichiatrico dell'imputato come ricostruito sostanzialmente senza che i vari psichiatri succedutisi nel corso del processo abbiano diversamente fra loro "pesato" i vari eventi è così ricostruito prendendo le mosse dal 15.7.2005 quando l'imputato prende per la prima volta contatto con il Centro di Salute Mentale di Udine Nord ad esso indirizzato dal proprio medico di base.

In quella circostanza rappresenterà per la prima volta di sentire delle voci sin dal 2003 e che, in particolare, nel bar da lui frequentato al mattino, due sconosciuti gli avrebbero messo una medicina nel caffè "che gli fa gonfiare la testa ed il corpo della perizia e che lo fanno diventare pazzo" (ff. 19 e 21).

Il 19.6.2006 si sarebbe nuovamente rivolto al Centro di Salute Mentale sostanzialmente lamentando sempre gli stessi sintomi e dove gli sarebbe stata prescritta una terapia farmacologica da lui interrotta però qualche mese prima del marzo 2007.

Le indagini svolte dai periti (diagnosi descrittiva, diagnosi di sede, diagnosi di natura - f. 29) si sono dimostrate particolarmente accurate ed immuni da illogicità sul piano

procedimentale o di argomentazioni antinomiche. Esse restituiscono un quadro coerente e credibile della condizione mentale dell'imputato concludendo per la sua parziale incapacità d'intendere e di volere, conclusione che questa Corte condivide.

In particolare, sottoposto al test delle Matrici Progressive di Raven poi al Million Clinical Multiaxial Inventory III* l'imputato ha dimostrato un quoziente intellettivo ai limiti inferiori della norma (f. 30). Per quanto riguarda le sindromi cliniche tale ultimo complesso test ha rivelato come l'imputato abbia ottenuto un punteggio elevato nella scala dei disturbi d'ansia correlata alla tendenza alla somatizzazione.

La risonanza magnetica all'encefalo effettuata il 6.8.2009 per ricercare eventuali alterazioni strutturali cerebrali non avrebbe mostrato segni significativi d'alterazione.

Sottoposto al test di Stroop (36) "la tendenza a rispondere prima del segnale stabilito nel test "stop-signal" (in 23 casi su 60) può essere considerata indicativa di una riduzione dell'inibizione al controllo della risposta motoria" (f. 37).

Sulla base di tali test oltre che dai colloqui avuti con l'imputato trascritti e riportati in calce all'elaborato, la capacità d'intendere del Bayout sarebbe stata grandemente scemata dalla estrema difficoltà, in un "quadro psichiatrico caratterizzato da una tipologia di personalità di tipo dipendente-negativistico con un importante disturbo ansioso-depressivo accompagnata da pensieri deliranti ed alterazioni del pensiero" associata a disturbi cognitivi, di interpretare correttamente la situazione nella quale si trovava pur non risultando tali deficit "di livello talmente grave da abolire la capacità d'intendere".

Osserva la Corte a questo riguardo, che, in ogni caso, le differenze culturali e la fede religiosa professata non potrebbero in ogni caso costituire un fondamento giustificativo per un'aggressione a fini omicidi con un coltello a fronte di quel tipo di provocazione che certamente neanche nell' suo contesto sociale e culturale d'origine troverebbe legalizzazione e comprensione.

Analogamente anche la capacità di volere sarebbe grandemente scemata.

Particolarmente significative sono risultate le indagini genetiche effettuate dai periti alla "ricerca di polimorfismi genetici significativi per modulare le reazioni a variabili ambientali fra i quali in particolare per quello che interessa nel caso di specie l'esposizione ad eventi stressanti ed a reagire agli stessi con comportamenti di tipo impulsivo" (f. 39)

Tale indagine, del tutto innovativa rispetto al livello di approfondimento corrente degli accertamenti giudiziari avrebbe consentito di accertare che l'imputato "risulta possedere, per ciascuno dei polimorfismi esaminati, almeno uno se non tutti e due gli alleli che, in base a numerosi studi internazionali riportati sinora in letteratura, sono stati riscontrati conferire un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente inaccettabile). In particolare, l'essere portatore dell'allele a bassa attività per il gene MAOA (MAOA-L) potrebbe rendere il soggetto maggiormente incline a manifestare aggressività se provocato o escluso socialmente. E' opportuno sottolineare che tale "vulnerabilità genetica" risulta

avere un peso ancor più significativo nel caso in cui l'individuo sia cresciuto in un contesto familiare e sociale non positivo e sia stato, specialmente nelle prime decadi della vita, esposto a fattori ambientali sfavorevoli, psicologicamente traumatici o negativi" (40).

Anche il giudizio sulla pericolosità sociale attuale dell'imputato va condiviso.

E' assolutamente evidente come le osservazioni del c.t. della difesa in primo grado che porterebbero ad escludere la pericolosità subordinatamente alla condizione che il Bayout riprenda la terapia cui era sottoposto non sono assolutamente condivisibili se non altro perché ogni terapia - esclusi i trattamenti sanitari obbligatori che non possono essere parametrati ai tempi di una terapia farmacologica di lungo periodo - sarebbe attualmente seguita dal Bayout solamente su base volontaria mentre si ha la prova che quella iniziata sia stata da lui già a suo tempo interrotta.

In proposito è significativo che i periti abbiano ritenuto che i pensieri di tipo delirante che accompagnano il disturbo dal quale il Bayout è affetto "nemmeno allo stato attuale siano criticati" il che ovviamente lo espone alla possibile reiterazione di comportamenti aggressivi in reazione ad una falsa rappresentazione della realtà.

o o o o o o

Proprio la circostanza emersa nel corso dell'ultima perizia psichiatrica e, vale a dire, che determinati "geni" presenti nel patrimonio cromosomico dell'imputato lo renderebbero particolarmente reattivo in termini di aggressività - e, conseguentemente vulnerabile - in presenza di situazioni di stress induce la Corte a rivalutare la decisione del G.U.P. di non applicare nel massimo la riduzione di pena possibile per il difetto parziale di imputabilità.

Proprio l'importanza del deficit riscontrato dai periti con queste nuovissime risultanze frutto dell'indagine genetica portano a ritenere che la riduzione possa essere effettivamente operata nella misura massima di un terzo.

o o o o o o o

Nei limiti di tale limitata capacità d'intendere e di volere, al contrario, le concesse attenuanti generiche non possono essere ulteriormente concesse nel massimo.

La condotta tenuta è del tutto efferata per la sua gravità e l'azione è stata compiuta proditoriamente non consentendo alla vittima neppure di accorgersi dell'aggressione.

L'imputato ha colpito ripetutamente, e con particolare ferocia, in una zona del corpo delicata - collo e torace - in cui non v'era possibilità di non rendersi conto già *ex ante* della potenziale micidialità dei colpi.

L'imputato, senza attingere - né lo si potrebbe in assenza di appello del P.M. - a considerazioni in tema di premeditazione, ha avuto uno spazio di tempo non trascurabile per riflettere, pur tenuto conto dei limiti in ordine alla sua capacità, sull'azione che andava a compiere.

E trattasi di azione che, come già s'è detto, non troverebbe non giustificazione ma neppure comprensione nella società da cui l'imputato proviene,

Infine v'è da considerare che il Bayout, risiedendo e lavorando da abbastanza tempo in Italia, ha sicuramente avuto la possibilità di rapportarsi almeno in parte alla "scala di valori" adottata dalla nostra società e, conseguentemente, a ciò che è accettato, con maggiore o minore facilità, nel vivere quotidiano, a ciò che è ritenuto, in maggiore o minore misura, offensivo, alle correnti reazioni quando si sia vittime di tale tipo di comportamenti.

L'aver il G.U.P. operato la riduzione per le concesse attenuanti generiche non nel massimo consentito trova, dunque, d'accordo questa Corte.

o o o o o o o o

La pena da infliggere sarà essere quella di anni 22 e mesi 6 di reclusione - pena iniziale già irrogata dal G.U.P. - ridotta a quella di anni 18 per le concesse attenuanti generiche ed ulteriormente ridotta a quella di anni 12 per la diminuita imputabilità.

L'aumento operato per la contravvenzione in ragione di mesi 3 di reclusione nella sentenza impugnata pare del tutto congruo se non altro per non aver l'imputato portato fuori della propria abitazione un coltello qualunque, bensì uno espressamente acquistato per commettere l'omicidio il che connota non solo l'elemento materiale ma anche quello psicologico di particolare gravità.

Sulla pena così determinata in anni 12 e mesi 3 di reclusione si dovrà operare la riduzione per il rito prescelto sicché la pena finale sarà quella di anni 8 e mesi 2 di reclusione.

Nelle restanti parti la sentenza impugnata dovrà infine trovare conferma. A causa della complessità della motivazione la Corte ritiene di doversi riservare, ai sensi dell'art. 544/III c.p., un termine di gg. 90 per il suo deposito.

P. Q. M.

Letto l'art. 599 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Udine di data 10.6.2008 appellata da Bayout Abdelmalek

riduce

la pena inflitta a quella di anni otto di reclusione

Conferma

nel resto l'impugnata decisione.

Visto l'art. 544/III c.p.p.

assegna

il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione

Così deciso in Trieste, il 18 settembre 2009.

Il Presidente - estensore
(dott. P. V. Reinotti)

Reinotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 1 OTT 2009
Il Cancelliere